



*Ambasciata d'Italia  
Varsavia*

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE**

### **Art. 1 – Finalita'**

1. Il presente regolamento disciplina le attivita' di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni previste dalla legislazione italiana in materia.
2. Le sponsorizzazioni devono essere, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione, volte al perseguimento di un interesse pubblico, in particolare, come previsto dall'art. 43 della Legge italiana n. 449 del 1997, per:
  - a) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa;
  - b) realizzare maggiori economie;
  - c) rendere una migliore qualità dei servizi.

Le sponsorizzazioni possono essere utilizzate con dei limiti, che sono:

- 1) devono escludere ogni conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- 2) non possono essere contrarie ai principi stabiliti dall'ordinamento costituzionale italiano o comunque vietate dalla legge;
- 3) non devono arrecare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell'Ambasciata.

### **Art. 2 – Sponsor**

L'Ambasciata intende avvalersi della collaborazione di sponsor, al fine di perseguire gli obiettivi descritti nell'Art. 1. La scelta dello sponsor sarà preceduta da adeguate forme di pubblicità'.

### **Art. 3 – Selezione degli Sponsor**

1. L'appellativo di Sponsor spetterà ai soggetti pubblici e/o privati, imprese, fondazioni e associazioni che presenteranno un'offerta di sponsorizzazione manifestando, tramite lettera firmata dal proprio rappresentante legale indirizzata all'Ambasciata a Varsavia ed eventualmente anticipato in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: [commerciale.var@esteri.it](mailto:commerciale.var@esteri.it).
2. L'Ambasciata d'Italia a Varsavia, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto dei principi di economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) l'Ambasciata ritenga che possa derivarne un conflitto d'interesse con l'attività svolta;
- b) l'Ambasciata ravvisi nel messaggio pubblicitario un pregiudizio o danno d'immagine e/o alle proprie iniziative;
- c) l'Ambasciata rifiuti l'offerta in quanto contraria alla legge italiana in materia di contratti pubblici;
- d) la sponsorizzazione riguardi propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di prodotti da fumo, superalcolici, medicinali, prestazioni mediche, materiale pornografico, messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e, più in generale, tutte le espressioni contrarie alle leggi e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

#### **Art. 4 – Contratto di sponsorizzazione**

1. La gestione della sponsorizzazione sarà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale saranno in particolare richiamati, quale clausole vincolanti, tutti i contenuti del presente Regolamento.
2. Su indicazione dell'Ambasciata specifici accorgimenti potranno essere successivamente proposti per disciplinare le modalità concrete di sponsorizzazioni riguardanti i singoli eventi.

#### **Art. 5 – Versamento dei corrispettivi**

Il versamento dei corrispettivi indicati all'art. 2 comma 1 dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, a pena di nullità dello stesso.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto della Legge italiana n. 657 del 1996 e successive modifiche.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ambasciata d'Italia a Varsavia. I dati saranno trattati in conformità alle norme italiane vigenti dagli addetti del Ministero degli Affari Esteri tenuti all'applicazione del presente Avviso.

#### **Art. 8 – Obblighi degli Sponsor**

1. La prestazione corrispettiva dello "Sponsor" è definita come corresponsione di un contributo finanziario definito dall'art. 3, comma 1.
2. Lo Sponsor si impegna a fornire all'Ambasciata d'Italia a Varsavia, in via telematica, il proprio marchio o logo con eventuali indicazioni per l'utilizzo.

#### **Art. 9 – Obblighi dell'Ambasciata**

1. L'Ambasciata d'Italia a Varsavia – a meno che la corresponsione del contributo non riguardi esclusivamente la realizzazione di una specifica attività (ad esempio stampa di un catalogo che rechi il logo dello sponsor, insieme a quello stesso dell'Ambasciata), ed in tal caso non vi siano ulteriori obblighi oltre alla predetta realizzazione – si impegna a fornire una o più tra le seguenti attività che verranno definite nell'ambito del contratto di sponsorizzazione concluso con lo Sponsor:

- a) valorizzare il marchio/logo nel sito internet dell'Ambasciata ([www.ambvarsavia.esteri.it](http://www.ambvarsavia.esteri.it)) inserendolo sotto la dizione "le attività di promozione economica e culturale 2013 dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia sono state realizzate grazie al contributo di .....".
- b) inserire nella pagina principale o in altre pagine del sito internet dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia un collegamento al sito internet dello Sponsor;
- c) includere il marchio/logo dello Sponsor nell'invito ufficiale stampato in occasione del ricevimento per la Festa Nazionale della Repubblica Italiana.
- d) consentire la partecipazione di un rappresentante dello Sponsor alle eventuali conferenze stampa relative agli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dall'Ambasciata.
- e) includere il marchio/logo dello Sponsor negli inviti, brochure, volantini e manifesti relativi agli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dall'Ambasciata, con maggiore risalto rispetto al marchio/logo delle altre categorie di sponsor.
- f) inserire, secondo modalità da valutare di volta in volta, il marchio/logo dello Sponsor negli spazi espositivi degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dall'Ambasciata permettendo al medesimo di svolgere pubblicità con maggiore risalto rispetto al marchio/logo delle altre categorie di sponsor.
- g) mettere a disposizione i saloni dell'Ambasciata per eventi promozionali.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

1. Il contratto si intenderà risolto:
  - a) qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave o reiterato in relazione ai rispettivi obblighi;
  - b) qualora si ingenerino conflitti d'interesse tra l'attività dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia e quella dello Sponsor, fatti salvi: i) un tentativo di risoluzione del conflitto a salvaguardia dell'interesse pubblico; ii) i diritti naturali delle parti al momento della risoluzione del contratto;
  - c) qualora siano posti in essere atti e/o fatti anche indirettamente lesivi dell'immagine, delle attività e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
2. Ai fini della risoluzione le parti dovranno fornire un preavviso motivato di almeno 60 giorni, mediante lettera cartacea.
3. In caso di risoluzione per inadempimento di una qualsiasi clausola del contratto e del presente Avviso da parte dello Sponsor, l'Ambasciata d'Italia a Varsavia si riserva il diritto di trattenere l'intero ammontare del corrispettivo versato dallo Sponsor ai sensi dell'art. 5.

#### **Art. 12 – Esclusione di responsabilità**

E' esclusa ogni responsabilità dell'Ambasciata qualora cause eccezionali o di forza maggiore non consentano la realizzazione degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 13 – Normativa applicabile**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme italiane vigenti.

#### **Art. 14 – Foro competente**

Le parti che sottoscrivono il contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.